



La Procura Europea (EPPO)

European Public Prosecutor's Office

GUIDA OPERATIVA OSSERVATORIO EUROPA CAMERA PENALE DI BOLOGNA

Le determinazioni dell'EPPO all'esito delle indagini


All'esito delle indagini condotte dal Procuratore Europeo Delegato (PED) le determinazioni in ordine all'esercizio (o meno) dell'azione penale coinvolgono 3 diversi organi della Procura Europea (cfr. art. 35 del Regolamento EPPO):

1. lo stesso **PED**, il quale alla chiusura delle indagini, redige una relazione contenente una sintesi delle indagini e un progetto di decisione (esercitare l'azione penale, eventualmente in forma semplificata, ovvero chiedere l'archiviazione o, ancora, rinviare il caso alle Autorità nazionali);
2. la suddetta relazione è trasmessa al **Procuratore Europeo incaricato della supervisione**, il quale, a sua volta, trasmette tale relazione - eventualmente corredandola della propria valutazione - alla Camera Permanente competente;
3. la **Camera Permanente**, infine, valuta la relazione del PED e può decidere conformemente al progetto di decisione proposto da quest'ultimo (cfr. art. 35, comma 1) ovvero può ritenere di dover decidere difformemente dallo stesso, in qual caso - previo riesame del fascicolo - impartirà le relative istruzioni al PED (cfr. art. 35, comma 2).

Possibili decisioni della Camera permanente:

- **esercizio dell'azione penale** ordinaria (art. 36) o semplificata (patteggiamento, art. 40), nel qual caso il PED procede secondo la normativa nazionale dello Stato membro;
- **archiviazione del caso** (art. 39);
- **rinvio** del caso alle Autorità nazionali competenti (art. 34).

SCHEMATICAMENTE



focus esercizio azione penale

art. 36 (ordinaria) - art. 40 (semplificata) Regolamento EPPO

Nel caso in cui il PED incaricato proponga l'**esercizio dell'azione penale ordinaria**, la Camera permanente competente deve decidere del caso entro 21 giorni, adottando una delle seguenti decisioni:

- accettare esplicitamente proposta;
- se vi sono più Stati membri aventi giurisdizione, **ordinare che l'azione penale sia esercitata in un altro Stato membro** e incaricare, quindi, il PED competente a provvedere;
- su proposta del PED, decidere di **riunire vari procedimenti**;
- optare per un'altra soluzione - ad es. disporre il rinvio all'Autorità nazionale - salvo però quella di decidere di archiviare (cfr. artt. 35, par. 2 e 36, par. 1 Regolamento EPPO);
- se, invece, non decide entro il termine indicato, la proposta si considera **tacitamente accettata**.

Ove sia prevista dal diritto nazionale, l'azione penale può essere esercitata anche in **forma semplificata**. Il Regolamento, all'art. 40, disciplina il (solo) caso di definizione del procedimento con patteggiamento.

***focus* archiviazione del caso art. 39 Regolamento EPPO**

La Camera permanente, su proposta del PED, può anche decidere di archiviare sulla base del seguente presupposto: ***l'esercizio dell'azione penale «è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro».***

Si tratta, quindi, di una **procedura prettamente interna** alla struttura della Procura Europea che non prevede alcun intervento dell'Autorità giudicante nazionale, né tantomeno, quello delle eventuali parti private interessate.

E' prevista però una consultazione preventiva della Autorità nazionali nel caso in cui si intenda procedere con l'archiviazione di procedimenti aventi ad oggetto i reati indicati al paragrafo 3 dell'art. 39 del Regolamento EPPO.

In ogni caso, l'archiviazione non preclude lo svolgimento di **ulteriori indagini** a patto che siano giustificate dall'emersione di fatti nuovi che non erano noti al momento della decisione sull'archiviazione. La decisione sulla riapertura spetta, comunque, alla Camera permanente (cfr. art. 39, comma 2 Regolamento EPPO).

***focus* rinvio per competenza ad Autorità nazionali**

La Camera permanente deve comunicare al Procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle Autorità nazionali.

Entro tre giorni dal ricevimento di tale informazione, il **Procuratore capo europeo può chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione** ove ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio dell'EPPO.

Se si tratta di rinvio operato ai sensi dell'art. 34, paragrafi 2 (non sussistono più le condizioni di cui all'art. 25, par. 2 e 3 Reg. EPPO) e 3 (danno inferiore a € 100 mila e, secondo le direttive del Collegio, non è necessario esercitare la competenza EPPO), **l'EPPO rimane competente** qualora le Autorità nazionali a cui è stato trasmesso il caso non accettano di farsi carico dello stesso entro un termine massimo di 30 giorni.